Firmato digitalmente da:

FEDERICA PAIANO

COMUNE DI RUFFANO

PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 23 del 18-07-2023

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI. APPROVAZIONE CARTA DELLA QUALITA DEL SERVIZIODI GESTIONE INTEGRATADEI RIFIUTI URBANI EX ART. 5 TQRIF ALLEGATO ALLA DELIBERA ARERA N. 15/2022.

L'anno duemilaventitre il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 17:45, nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, legalmente convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta .
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Cavallo Antonio Rocco	**P**	**Cacciatore Gabriele**	**P**
De Vitis Francesco	**P**	**Lucatelli Cosimo Fernando**	**P**
Sparascio Claudio	**P**	**Cantoro Massimo**	**P**
Bruno Angela Rita	**P**	**Meraglia Abramo**	**P**
Daniele Pamela	**P**	**Deodati Anna Clara**	**P**
Paiano Federica	**P**	**Gaetani Pasquale Luigi**	**P**
Viva Federico	**A**		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza la Dott.ssa Paiano Federica in qualità di Presidente assistito dal Segretario Generale OLIVIERI Marialuisa.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «*le Province e di Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss. mm. e ii., il quale dispone l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che l'art. 1, da commi 641 a 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. e ii. reca la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, il cui presupposto è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

RICHIAMATO il Regolamento per la tassa sui rifiuti approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 31 maggio 2022;

VISTO che l'art. 1, comma 527, della legge 205/17, ha assegnato all'Autorità di Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani;

CONSIDERATO che la predetta disposizione attribuisce ad ARERA, tra le altre, le funzioni di: "*predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga*"" (lett. f); "*approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento*" (lett. h); "*verifica della corretta redazione dei piani d'ambito esprimendo osservazioni e rilievi*";

CONSIDERATO, inoltre:
che, l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

che la stessa Autorità ha, altresì, approvato la deliberazione n. 444/2019 del 31 ottobre 2019, con cui
sono state definite le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023, la cui decorrenza è stata poi posticipata al 1° luglio 2020 con successiva deliberazione n. 59/2020 del 12 marzo 2020;

che con deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021 è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

RICHIAMATE, da ultimo, le disposizioni di cui alla Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 con le quali ARERA ha approvato il "*Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*", il quale trova applicazione dal 1° gennaio 2023;

CONSIDERATO:
che il suddetto Testo unico per la gestione della qualità dispone l'obbligo da parte dell'Ente territorialmente competente (ETC) di approvare, per ogni singola gestione un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, integrare in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza;
che la Carta dei Servizi, predisposta dall'Ente Territorialmente Competente, è rivolta agli utenti e ai contribuenti del servizio di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti TARI e deve perseguire le seguenti finalità:
- avvicinare il cittadino/contribuente alla individuazione delle attività di gestione della TARI;
- conoscere gli strumenti che lo stesso può utilizzare per ricevere informazioni e/o servizi;
- fissare i principi per l'erogazione del servizio;
- stabilire gli standard generali riferibili alla qualità complessiva delle prestazioni e gli standard specifici che indicano prestazioni direttamente controllabili dal cittadino;

EVIDENZIATO:
che le misure prefigurate dalla su richiamata deliberazione ARERA n. 15/2022 sono state declinate sulla base di una Matrice a quattro schemi regolatori, con obblighi di servizio e standard generali di qualità differenziati in relazione allo Schema regolatorio di appartenenza, come individuato dall'Ente territorialmente competente, sulla base del livello qualitativo di partenza di ciascuna gestione, determinato in ragione delle prestazioni previste nel Contratto di Servizio e/o nella Carta della qualità vigenti;

che AGER, in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC) per la Regione Puglia, con determinazione n. 161 del 30.04.2022 ha individuato lo Schema Regolatorio per la Regolazione della Qualità per il periodo 2022-2025, ai sensi dell'art. 3 del TQRIF approvato con deliberazione ARERA n. 15/2022, determinando per i Comuni della Provincia di Lecce il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella dell'art. 3 del TQRIF;
che, pertanto, lo schema della Carta servizi allegato alla presente (Allegato A) si posiziona nella matrice dello schema individuato da AGER, e che lo stesso è stato redatto nel pieno rispetto di tutte le indicazioni contenute nelle normative in premessa citate, in particolare

risulta essere conforme alle disposizioni del TQRIF in quanto contiene, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall'Ente territorialmente competente.

DATO ATTO, inoltre, che le disposizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 15/2022 hanno reso indispensabile una verifica di compatibilità delle predette norme con quelle contenute nel vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI, determinando la necessità di una sostanziale integrazione/modifica dell'atto normativo sopra richiamato, da ultimo approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 31 maggio 2022, ed in particolare con riferimento:

- al termine entro il quale presentare l'attivazione, la variazione e la cessazione del servizio (artt. 6 e 10 del TQRIF);
- ai contenuti minimi della risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio e alla decorrenza delle variazioni, tanto in riduzione quanto in aumento, del tributo dovuto (art. 11 TQRIF);
- ai termini per il pagamento del documento di riscossione (art. 23 TQRIF);
- alle modalità e agli strumenti di pagamento della TARI, prevedendo almeno una modalità di pagamento gratuita (ad es. F24) (art. 24 TQRIF);
- alla periodicità della riscossione (art. 26 TQRIF);
- alla rateizzazione dei versamenti ordinari per le particolari casistiche indicate da ARERA (art. 27 TQRIF);
- alle rettifiche richieste dai contribuenti.

RITENUTO, quindi, opportuno procedere ad aggiornare il vigente Regolamento TARI, secondo le modifiche ed integrazioni opportunamente evidenziate nell'Allegato B, accluso alla presente deliberazione, così da ottemperare, a decorre dal 1° Gennaio 2023, alla disciplina regolatoria di ARERA (sopra illustrata), ancorché nel rispetto della normativa TARI vigente;

RITENUTO, inoltre, necessario aggiornare e integrare l'art. 20 "*Tributo giornaliero*" del vigente regolamento TARI, tanto al fine di rendere più agevole l'applicazione e la riscossione del tributo nei casi ivi descritti, oltre che a disciplinare l'attività di competenza dei diversi uffici coinvolti.

PRECISATO che, anche le modifiche/integrazioni dell'art. 20 "Tributo giornaliero" del vigente regolamento TARI sono dettagliatamente illustrate nell'Allegato B annesso al presente atto;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale prevede, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento, hanno comunque effetto da tale data;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato in GU n. 295 del 19/12/2022, con il quale è stato differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;
- l'art. 1, comma 775, della Legge 29.12.2022 n. 197 (G.U. n. 303 del 29.12.2022), il quale prevede che "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023";
- il decreto del Ministero dell'Interno del 30 maggio 2023, con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2023/2025, al 31 luglio 2023;

VISTO il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni il L. 25 febbraio 2022, n. 15, che in deroga all'ordinaria disciplina del comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, statuisce che "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno*". Nell'ipotesi in cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

VISTO il comma 15 dell'articolo 13 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in base al quale: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";

VISTO il comma 15 ter dell'articolo 13 del Dl 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, in base al quale "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti*

dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1°dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI, le disposizioni di cui alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", le disposizioni contenute nei provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205, oltre a tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia;

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art. 149 del D. Lgs. n. 267/2000, che riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art. 118 e 119 della Costituzione;

- l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che: "I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica";

- l'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che: "Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni";

RICHIAMATA, ancora, la generale potestà regolamentare riconosciuta al Consiglio Comunale in materia di entrate comunali, sulla base delle sopra indicate disposizioni di legge;

DATO ATTO che l'adozione del presente atto compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, commi 205 e 221-bis, della legge n. 197/2022, i provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai soli fini statistici;

VISTI:
- i pareri favorevoli rilasciati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii., in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile della Ragioneria;
- il parere favorevole rilasciato dal Revisore, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267e ss. mm. e ii., acquisito al protocollo dell'Ente n. 12186 del 13/07/2023;

VISTA l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

SENTITI gli interventi riportati nell'allegato resoconto stenotipsitico;

Presenti e votanti n. 12

Con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 4 (Cantoro, Meraglia, Deodati e Gaetani)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si hanno per integralmente richiamate e trascritte:

1. **DI APPROVARE** la Carta della qualità del Servizio adottata per il Comune di Ruffano (ALL. A) allegata alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, del TQRIF allegato alla delibera ARERA n. 15/2022, con effetto dal 1° gennaio 2023, e di disporne la pubblicazione sul sito web istituzionale.
2. **DI APPROVARE** le modifiche/integrazioni al regolamento Tari approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 31 maggio 2022, secondo le modalità e i termini dettagliatamente illustrati nello schema (Allegato B) e nella bozza di regolamento (ALL.C) composta da n. 25 articoli, entrambi allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
3. **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo Regolamento TARI, avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2023, sostituendo da tale momento il testo previgente;
4. **DI STABILIRE** che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13 bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214.
5. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di Ruffano ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 14/03/2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 4 (Cantoro, Meraglia, Deodati e Gaetani).

Il Responsabile dell'attività istruttoria

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente	Il Segretario Generale
Paiano Federica	Dr.ssa OLIVIERI Marialuisa